



REGOLAMENTO

In applicazione all'articolo 10 dello Statuto del fondo, l'Assemblea approva il presente Regolamento del Fondo.

Art. 1 FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di soggetti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

Le imprese che aderiscono all'associazione versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate, con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto eventualmente costituito, in un apposito conto corrente intestato all'associazione.

Per le spese relative al funzionamento dell'associazione, degli eventuali Comitati di comparto (risultanti dal bilancio preventivo), per svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, in misura non superiore al limite fissato dalla normativa vigente.

Art. 2 DIRETTORE

La responsabilità operativa del fondo è affidata ad un direttore, appositamente nominato dal Consiglio.

Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa dell'associazione.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione: per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;

- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;

- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;

- il direttore predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;

- anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto, da sottoporre al consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 3 ATTIVITA' DEL FONDO

Il fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge 388 del 2000 e successive

modificazioni ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse del settore terziario, nonché per i lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro,
- promuovere e finanziarie anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori di pendenti;
- promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
- promuovere interventi di formazione continua sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavori per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Art. 4 COMITATI DI COMPARTO

Nell'ambito della struttura del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla costituzione di Comitati di comparto con competenze tecnico-scientifiche, la cui attività sarà finalizzata all'elaborazione di progetti e proposte in sintonia con quanto previsto al precedente art. 3.

Il comitato in numero di 4 componenti in forma paritetica per comparto, dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.

A ciascun Comitato di comparto possono essere demandate le seguenti funzioni:

- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei progetti,
- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi ecc.), relative alle risorse del comparto;
- ogni altra funzione demandata ai Comitati di Comparto dal Consiglio.

Il Comitato di Comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno, da recapitare almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di Comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide sole se ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.

Ciascun Comitato di Comparto si avvale, preferibilmente, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative.

Art. 5 PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

L'associazione provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di Comparto.

Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dalle imprese e, per incarico di queste ultime, dagli enti di formazione accreditati all'associazione, presso la sede sociale, con raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.

I piani formativi ed i progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite dall'associazione e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del piano o del progetto.

L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta.

Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

I piani formativi ed i progetti presentati vengono esaminati dal Comitato di Comparto, qualora costituito, che ne propone al consiglio di Amministrazione l'approvazione o il rigetto del

finanziamento.

Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i piani formativi o i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

Il finanziamento di ogni singolo piano formativo o progetto avviene di norma sull'ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola impresa.

Nell'ipotesi in cui una impresa non utilizzi interamente la quota annuale a sua disposizione entro l'anno successivo, la parte residua sarà destinata ad altre attività secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio.

Le imprese che inoltrano i piani formativi o i progetti ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del piano formativo o del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenute nella relazione del responsabile piano formativo o del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione approva la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto dei piani e dei progetti formativi.

Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli

comparti eventualmente costituiti ciascun comparto avrà una quota parte non superiore al 90% (novanta per cento) delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun comparto, una quota non superiore al 5% (cinque per cento) viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale.

Art. 6 MONITORAGGIO

Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate ed, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.

F.to Dott. Giorgio FERRO - F.to Dott. Laura MATTIELLI Notaio